

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 243**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore GUERZONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2001**

—————

**Diritti politici dello straniero in Italia**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Rigore e integrazione costituiscono gli assi portanti della recente riforma dell'immigrazione e della condizione dello straniero in Italia.

Dal lato del rigore si iscrive la fermezza con la quale già si contrastano, e debbono ancor più essere contrastati, gli ingressi clandestini e le organizzazioni criminali che vi si dedicano. Per la legalità e la sicurezza, decisivi sono i respingimenti alle frontiere e le espulsioni con rimpatrio. In questo campo, anche in collaborazione - tramite accordi bilaterali - con vari Paesi, già si conseguono risultati importanti a conferma dell'applicabilità e dell'efficacia della legge 6 marzo 1998, n. 40.

Dal lato dell'integrazione, oltre allo Stato, le regioni e gli enti locali, l'associazionismo e il volontariato stanno assumendosi rilevanti responsabilità nel territorio per attuare gli strumenti previsti dalla riforma e perseguire obiettivi di integrazione: lavoro, assistenza e previdenza, sanità, casa e cultura.

Rigore e integrazione dovranno ancor più marciare insieme. Dal loro intrecciarsi e crescere dipende il futuro desiderabile della stessa convivenza civile. Sono di ostacolo: criminalità, clandestinità e irregolarità; concorrono invece a promuoverlo nella sicurezza, politiche solidali di integrazione e amichevole convivenza.

Governo e Parlamento sono impegnati nell'adozione di nuove norme e ad affinare quelle esistenti per combattere la criminalità che si infeuda nell'immigrazione. Con lo stesso impegno, vanno perseguite nuove opportunità per l'integrazione.

In questo senso, con il presente disegno di legge costituzionale - già presentato nella precedente legislatura - si ritiene necessario, nell'alveo di quanto già prevede la riforma in

materia di diritti di cittadinanza, porre all'ordine del giorno del Parlamento, la questione dei diritti politici e del loro esercizio per cittadini stranieri regolarmente residenti che costituiscono, come da più parti è stato autorevolmente riconosciuto, una risorsa per il futuro della nazione e dell'Europa.

Una nuova frontiera di diritti di partecipazione politica per gli stranieri regolari residenti suscita obiezioni e riserve di ordine politico, culturale e sociale e si scontra con situazioni di disagio.

Ma il persistere in negazioni o in forti limitazioni, può incidere negativamente sul processo di integrazione, con gravi danni per le città dove già oggi è numerosa la presenza di persone diverse anche per lingua, religione e costumi.

Riconoscere diritti di partecipazione politica a cittadini stranieri in Italia significa promuovere l'allargamento della rappresentanza dei residenti nelle istituzioni locali e renderli partecipi della vita politica: condizioni che possono risultare decisive per quella assunzione di responsabilità civiche necessarie per la stessa coesione sociale nelle comunità.

Confortano, in questa direzione, pronunciamenti della Corte costituzionale in favore di diritti di libertà, di riunione e di associazione - anche nei partiti politici - per tutti i residenti nel territorio nazionale. Si è dunque già assottigliato il muro di disparità che separa i cittadini italiani dagli stranieri residenti. Limiti e discriminazioni per nazionalità, quando si tratta di diritti primari universali non meno essenziali di quelli che la Costituzione già riconosce a ogni persona residente - inviolabilità della libertà personale, della corrispondenza, del domicilio, della libertà di manifestazione del pensiero, diritto

al giudice naturale e ad agire in giudizio - risultano sempre meno condivisibili.

Nella prospettiva aperta anche dai pronunciamenti della Corte costituzionale si inserisce il presente disegno di legge che interviene a definire alcuni diritti di partecipazione politica per stranieri regolarmente residenti in Italia. Il diritto elettorale a livello locale, quelli di petizione alle Camere e di partecipazione ai *referendum* sulle materie degli enti locali, se riconosciuti a cittadini stranieri - lavoratori e contribuenti pur senza essere essi cittadini italiani - non costituirebbero certo una riduzione di *status* per i cittadini italiani, mentre potrebbero rappresentare uno stimolo importante per un processo di integrazione lungo il quale più ampio e intenso possa essere il concorso di tutti i cittadini residenti alla vita delle comunità.

E se nell'autogoverno risiede il futuro delle nostre città, non vi è dubbio che esso possa essere più compiutamente espresso e condiviso se, alle sue decisioni, potranno partecipare coloro che risiedono in un territorio al cui futuro sono interessati per le loro attese di vita.

In Italia già vi sono cittadini stranieri regolari residenti - quelli appartenenti all'Unione europea - ai quali sono riconosciuti i diritti politici che con questo disegno di legge costituzionale si propongono per altri cittadini stranieri regolari residenti.

In questa direzione sono impegnati tutti i Paesi che hanno ratificato i Trattati di Maastricht e di Amsterdam, e Svezia, Danimarca, Olanda, Belgio e Spagna già hanno adottato norme costituzionali e leggi ordinarie in materia. E per quanto riguarda l'Italia, l'articolo 7, comma 4, lettera *d*), della legge n. 40 del 1998, già prevede, per i cittadini stranieri non comunitari residenti in Italia in possesso della carta di soggiorno, il diritto di «parteci-

pare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo, il 5 febbraio 1992».

Affinché questa previsione legislativa si possa concretizzare, con il presente disegno di legge costituzionale si intendono modificare gli articoli 48, 50 e 75 della Costituzione.

Con l'articolo 1, si prevede il diritto di votare e di essere eletti nei consigli comunali e provinciali e per altre elezioni locali, per gli stranieri regolarmente residenti da oltre cinque anni.

Con l'articolo 2, si vuole rendere possibile agli stranieri regolarmente residenti la presentazione di petizioni alle Camere.

Con l'articolo 3, si intende far sì che stranieri regolarmente residenti possano partecipare ai *referendum* nelle materie delle autonomie locali.

Le modifiche costituzionali significative che si perseguono sono dettate dalla convinzione che superando disparità esistenti tra cittadini appartenenti alle stesse comunità locali in materia di diritti di partecipazione politica, per dar luogo via via a traguardi di uguaglianza, sarà consentito anche ai concittadini stranieri un'assunzione di responsabilità nella costruzione di una sempre più vasta e intensa coesione sociale, decisiva per l'integrazione e la convivenza. Perseguire queste mete significa partecipare alla definizione concreta di quella cittadinanza europea prevista nei Trattati sull'Unione affinché essa contempli l'integrazione nella vita politica e sociale dei cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari che risiedono e lavorano in Italia e in Europa.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Per i consigli comunali, per quelli delle province e per le altre elezioni locali, hanno diritto di voto e di essere eletti nella rispettiva circoscrizione, tutti i cittadini stranieri, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età, residenti in Italia da almeno cinque anni anche se privi di cittadinanza italiana. Tali diritti sono esercitati secondo le modalità previste dalla legge».

**Art. 2.**

1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 50. - I cittadini e gli stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni anche se privi di cittadinanza italiana possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità».

**Art. 3.**

1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Gli stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni anche se privi di cittadinanza italiana, che abbiano compiuto la maggiore età, hanno diritto di partecipare al voto nei *referendum* indetti a norma di legge in materia di autonomie locali secondo le modalità previste dalla legge».